



Contratti di sviluppo

Il Contratto di sviluppo, introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. Tale strumento consente di ottenere agevolazioni, anche combinate tra loro e nei limiti delle norme vigenti in materia di aiuti di stato, nella forma del finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa, all'esito di una **procedura negoziata gestita da Invitalia SpA**.

SOGGETTI BENEFICIARI

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione. Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:

- soggetto proponente, ovvero l'impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;
- imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell'ambito del programma di sviluppo.

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a **20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro** qualora il programma riguardi esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Fermo restando l'importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale; non inferiori a 3 milioni di

euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; non inferiore a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche ovvero 3 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Il contratto di sviluppo finanzia 3 tipologie di programmi di sviluppo composti da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione connessi e funzionali tra loro:

- **industriale**, finalizzato alla produzione di beni e/o servizi, progetti di ricerca nel settore manifatturiero e alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- **turistico**, finalizzato allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva (e delle eventuali attività integrative correlate) e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico;
- di **tutela dell'ambiente**, finalizzato a:
 - innalzare il livello di tutela ambientale dell'impresa;
 - anticipare l'adeguamento a nuove norme dell'Unione europea (non ancora in vigore) volte ad accrescere il livello di tutela ambientale;
 - consentire maggiore efficienza energetica;
 - realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
 - realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti (limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale).





LE AGEVOLAZIONI

L'entità delle agevolazioni è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell'iniziativa e dalla dimensione di impresa. L'ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell'ambito della fase di negoziazione.

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

- finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
- contributo in conto interessi
- contributo in conto impianti
- contributo diretto alla spesa

PROCEDURA ORDINARIA

La procedura ordinaria prevede il seguente iter:

- il soggetto proponente, presenta la domanda di agevolazione all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia;
- Invitalia valuta, entro 120 giorni dalla ricezione della domanda, la coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa e la disponibilità delle risorse finanziarie stanziare;
- La Regione valuta la compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale, unitamente alla disponibilità a cofinanziare il programma di sviluppo in questione;
- Invitalia approva il programma di sviluppo e concede l'agevolazione.

Per quanto concerne il cofinanziamento della Regione, si tratta di un contributo in conto capitale nella misura fino al 5% degli investimenti ammissibili.

È inoltre prevista una specifica **procedura fast track** per il finanziamento e la valutazione dei programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni – c.d. Accordi di Sviluppo – con investimenti pari o superiori a **50 mln di euro** (20 mln se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), sottoscritti tra il Ministero, Invitalia, l'impresa proponente e le eventuali Regioni co-finanziatrici, a condizione che i medesimi presentino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.